



Acque del Chiampo S.p.A.

Prot.AP/gp/rr/13042/2017
Arzignano 23/06/2017

(a mezzo pec)

Spett.li
Clienti con scarico delle acque reflue industriali che confluiscono all'impianto di depurazione di **Montecchio Maggiore** titolari di Provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale

Spett.le
Provincia di Vicenza
provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

p.c.

Spett.le
Consiglio di Bacino Valle del Chiampo
ato.valchiampo.vi@pecveneto.it

Spett.le
Consorzio Arica
protocollo@pec.consorzioarica.it

Spett.le
Regione Veneto
protocollo@pec.regione.veneto.it

Oggetto: Inserimento nelle autorizzazioni allo scarico nella rete fognaria urbana delle prescrizioni inerenti i limiti dei valori di scarico per le sostanze perfluoroalchiliche (PFAS).

Istanza alla Provincia di avvio del riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali vigenti ai sensi dell'art 29 octies c. 4 lett. d) T.U. 152/2006 per gli utenti del sistema di fognatura urbana di Acque del Chiampo spa.

Avviso di avvio del procedimento di integrazione del provvedimento di assenso allo scarico di cui all'art. 2 c. 2 lettera r) del Regolamento di fognatura e depurazione delle acque reflue recapitanti nella rete fognaria urbana e contestuale provvedimento cautelare (art. 7 comma 2 l.241/1990).

PREMESSO CHE

- La società Acque del Chiampo svolge l'attività di gestione dell'impianto di depurazione di Montecchio Maggiore sulla scorta della Autorizzazione Integrata Ambientale nr. 29 del 02/04/2012, e successive modifiche ed integrazioni, rilasciata dalla Regione Veneto;





- Il punto 10 delle prescrizioni dell'A.I.A. citata prevede che Acque del Chiampo spa sia tenuta a rispettare tutte le norme stabilite nell'autorizzazione rilasciata dal Consorzio A.Ri.C.A. gestore del collettore consortile di trasferimento di fognatura in cui scarica l'impianto;
- Con il Decreto regionale nr 101 del 07/03/2017, integralmente pubblicato nel BURV n. 4 del 04/04/2017, la Regione Veneto ha revisionato e sostituito le precedenti autorizzazioni rilasciate al Consorzio A.Ri.C.A. allo scarico nel corso d'acqua denominato Fratta a Cologna Veneta (VR) prescrivendo, tra le altre, l'obiettivo del rispetto allo scarico dei limiti delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS), espressi come valori obiettivo, entro il più breve tempo possibile e comunque nel termine dell'autorizzazione (valori indicati al punto 8 del deliberato), e come valori da rispettare allo scarico per il 2017 (valori indicati al punto 11 del deliberato);
- La Regione Veneto, nel sopracitato provvedimento, allegava altresì **un cronoprogramma di attività poste in carico, oltre che ai gestori del servizio idrico integrato, anche agli utenti** che recapitano le proprie acque reflue industriali negli impianti di depurazione che scaricano nel collettore gestito dal Consorzio A.Ri.C.A..
- Il Consorzio A.Ri.C.A. con provvedimento del 18/04/2017 nr. 229 ha autorizzato lo scarico nel collettore consortile dei reflui dell'impianto di depurazione di Montecchio Maggiore indicando, tra le altre, l'obiettivo del rispetto allo scarico dei seguenti limiti, espressi:

1) come mediana calcolata sui valori desunti dal controllo di ARICA e di ARPAV riferito all'anno solare precedente, **entro il più breve tempo possibile e comunque entro la scadenza del provvedimento (30/06/2020):**

Acido Perfluoro Ottan Solfonato (PFOS)	0,03 µg/l
Acido Perfluoro Ottanoico (PFOA)	0,5 µg/l
Acido Perfluoro Butanoico (PFBA)	0,5 µg/l
Acido Perfluoro Butan Solfonato (PFBS)	0,5 µg/l
somma altri PFAS [Acido Perfluoro Pentanoico (PFPeA) + Acido Perfluoro Nonanoico (PFNA) + Acido Perfluoro Decanoico (PFDeA) + Acido Perfluoro Esanoico (PFHxA) + Acido Perfluoro Eptanoico (PFHpA) + Acido Perfluoro undecanoico (PFUnA) + Acido Perfluoro Esan Solfonato (PFHxS) + Acido Perfluoro Dodecanoico (PFPeA)]	0,5 µg/l

2) come valori autorizzati dei limiti provvisori riferiti all'anno solare precedente, **che per il 2017** sono i seguenti, calcolati come mediana dei valori desunti dal controllo di ARICA e di ARPAV:

Acido Perfluoro Ottan Solfonato (PFOS)	0,18 µg/l
Acido Perfluoro Ottanoico (PFOA)	0,5 µg/l
Acido Perfluoro Butanoico (PFBA)	0,7 µg/l
Acido Perfluoro Butan Solfonato (PFBS)	1,3 µg/l
somma altri PFAS [Acido Perfluoro Pentanoico (PFPeA) + Acido Perfluoro Nonanoico (PFNA) + Acido Perfluoro Decanoico (PFDeA) + Acido Perfluoro Esanoico (PFHxA) + Acido Perfluoro Eptanoico (PFHpA) + Acido Perfluoro undecanoico (PFUnA) + Acido Perfluoro Esan Solfonato (PFHxS) + Acido Perfluoro Dodecanoico (PFPeA)]	0,5 µg/l



EVIDENZIATO CHE

- Il raggiungimento dei valori indicati come obiettivo dovrà avvenire in esecuzione del **cronoprogramma di attività allegato al Decreto Regionale 101/2017;**
- Il citato decreto regionale n. 101 indica che “allo stato attuale non esistono BAT (Best Available Technique) o analogamente, in italiano MTD (Migliori Tecniche Disponibili) che consentano ad A.Ri.C.A. e alle società di gestione dei cinque impianti di depurazione afferenti al collettore, il raggiungimento dei limiti imposti con il provvedimento regionale nr. 5 del 22/07/2016” (ora i limiti di cui al punto 8 del deliberato del provvedimento 101/2017);
- Il **decreto regionale nr. 101 citato riporta in allegato quale parte integrante il cronoprogramma delle azioni finalizzate alla riduzione/eliminazione delle sostanze perfluoroalchiliche che direttamente le aziende che producono o che utilizzano tali sostanze** – quali prodotti industriale o per effetto dell’impiego nel ciclo produttivo di acqua di falda nella quale sono presenti – e che recapitano le proprie acque reflue negli impianti di depurazione che scaricano nel collettore gestito da A.RI.C.A. **devono attuare;**
- Tra le azioni individuate nel cronoprogramma e poste in carico alle aziende, vi sono, in via indicativa e non esaustiva le seguenti:
 1. *Sostituzione dei composti cosiddetti a catena lunga (8 atomi di carbonio) con altri composti a basso peso molecolare (a 4 atomi di carbonio) per tutti quelle fasi in cui tale sostituzione consenta pari prestazioni qualitative ai prodotti finiti (scadenza giugno 2017).*
 2. *Installazione sui pozzi di approvvigionamento idrico autonomo aziendali di sistemi di abbattimento con filtri a carboni attivi, in modo tale da consentire un bilancio ambientale positivo caratterizzato dalla depurazione dell’acqua di falda e dall’impedire al contempo il potenziale trasferimento dell’impatto al collettore Arica e conseguentemente ai corsi d’acqua superficiali (scadenza settembre 2017).*
 3. *Messa a punto di tecniche di gestione e controllo, anche analitica, per effettuare uno screening generalizzato atto ad individuare la presenza di PFAS “potenziali” nei prodotti in cui il contenuto non risulta dichiarato (scadenza marzo 2017).*
 4. *Effettuazione dello screening per individuare la presenza di PFAS “potenziali” nei prodotti in cui il contenuto non risulta dichiarato (scadenza dicembre 2017).*
 5. *Ricerca e sviluppo per la sostituzione dei prodotti risultanti dall’attività di cui al punto 3) (scadenza dicembre 2017).*
 6. *Ricerca e sviluppo per la sostituzione dei prodotti contenenti PFAS per i quali, al momento, non paiono esistere altri prodotti di pari prestazioni qualitative (scadenza marzo 2018).*
 7. *Applicazione dell’attività di cui al punto 5), con sostituzione dei prodotti il cui contenuto di PFAS risulta ad oggi sconosciuto (scadenza giugno 2018).*
 8. *Applicazione dell’attività di cui al punto 6), con sostituzione dei prodotti il cui contenuto di PFAS risulta ad oggi non modificabile/sostituibile (scadenza marzo 2019).*
 9. *Studio e valutazione sulle possibilità di segregazione e trattamento dei reflui caratterizzati dalla presenza di PFAS non eliminabili attraverso le attività di cui ai punti precedenti (scadenza dicembre 2018, con inizio immediato).*
 10. *Applicazione delle attività individuate al punto 9) per la separazione degli scarichi ed eventuale smaltimento degli stessi in modo differenziato senza che vengano immessi in fognatura (scadenza dicembre 2019 con inizio appena disponibili le prime determinazioni).*



VISTE

- Allo stato attuale le analisi effettuate allo scarico dell'impianto di depurazione di Montecchio Maggiore nel collettore A.RI.C.A. relative alle sostanze perfluoroalchiliche.

DATO ATTO CHE

- Per quanto concerne il precedente punto 3 "Messa a punto di tecniche di gestione e controllo, anche analitica, per effettuare uno screening generalizzato atto ad individuare la presenza di PFAS "potenziali" nei prodotti in cui il contenuto non risulta dichiarato" il gruppo di lavoro costituito dalla Regione Veneto con nota del 07/11/2016 prot. N. 432212, ha già prodotto una relazione nella quale viene trattato l'argomento.

CONSIDERATO CHE

- La scrivente Società è il soggetto competente in materia ambientale al rilascio dell'autorizzazione allo scarico ricompresa tra le autorizzazioni ambientali da considerare sostituite dall'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- Per le motivazioni tutte sopra indicate e richiamate, sia in fatto che in diritto, è **necessario per la scrivente Società disporre una modifica del proprio provvedimento di assenso allo scarico, rilasciato nell'ambito del procedimento per l'Autorizzazione Integrata Ambientale della ditta in indirizzo;**

SI DISPONE

1. L'efficacia immediata delle seguenti prescrizioni:

- a) **dotarsi di MTD** (Migliori Tecnologie Disponibili) al fine di garantire una progressiva riduzione delle concentrazioni di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) nello scarico in fognatura;
- b) **per il 2017 lo scarico in fognatura** gestita da Acque del Chiampo dovrà rispettare i seguenti valori limite calcolati come mediana dei valori desunti dai controlli effettuati da Acque del Chiampo

Acido Perfluoro Ottan Solfonato (PFOS)	0,18 µg/l
Acido Perfluoro Ottanoico (PFOA)	0,5 µg/l
Acido Perfluoro Butanoico (PFBA)	0,7 µg/l
Acido Perfluoro Butan Sulfonato (PFBS)	1,3 µg/l
somma altri PFAS [Acido Perfluoro Pentanoico (PFPeA) + Acido Perfluoro Nonanoico (PFNA) + Acido Perfluoro Decanoico (PFDeA) + Acido Perfluoro Esanoico (PFHxA) + Acido Perfluoro Eptanoico (PFHpA) + Acido Perfluoro undecanoico (PFUnA) + Acido Perfluoro Esan Sulfonato (PFHxS) + Acido Perfluoro Dodecanoico (PFPeA)]	0,5 µg/l



- c) **Entro il 30/06/2020** lo scarico in fognatura gestita da Acque del Chiampo, dovrà rispettare i seguenti valori limite calcolati come mediana dei valori desunti dai controlli effettuati da Acque del Chiampo

Acido Perfluoro Ottan Solfonato (PFOS)	0,03 µg/l
Acido Perfluoro Ottanoico (PFOA)	0,5 µg/l
Acido Perfluoro Butanoico (PFBA)	0,5 µg/l
Acido Perfluoro Butan Sulfonato (PFBS)	0,5 µg/l
somma altri PFAS [Acido Perfluoro Pentanoico (PFPeA) + Acido Perfluoro Nonanoico (PFNA) + Acido Perfluoro Decanoico (PFDeA) + Acido Perfluoro Esanoico (PFHxA) + Acido Perfluoro Eptanoico (PFHpA) + Acido Perfluoro undecanoico (PFUnA) + Acido Perfluoro Esan Sulfonato (PFHxS) + Acido Perfluoro Dodecanoico (PFPeA)]	0,5 µg/l

- d) **svolgere entro la tempistica prevista le azioni del cronoprogramma** definito dalla Regione Veneto nel decreto nr. 101 del 07/03/2017 in particolare:

1. *Sostituzione dei composti cosiddetti a catena lunga (8 atomi di carbonio) con altri composti a basso peso molecolare (a 4 atomi di carbonio) per tutti quelle fasi in cui tale sostituzione consenta pari prestazioni qualitative ai prodotti finiti (scadenza giugno 2017).*
2. *Installazione sui pozzi di approvvigionamento idrico autonomo aziendali di sistemi di abbattimento con filtri a carboni attivi, in modo tale da consentire un bilancio ambientale positivo caratterizzato dalla depurazione dell'acqua di falda e dall'impedire al contempo il potenziale trasferimento dell'impatto al collettore Arica e conseguentemente ai corsi d'acqua superficiali (scadenza settembre 2017)¹.*
3. *Effettuazione dello screening per individuare la presenza di PFAS "potenziali" nei prodotti in cui il contenuto non risulta dichiarato (scadenza dicembre 2017).*
4. *Ricerca e sviluppo per la sostituzione dei prodotti risultanti dall'attività di screening generalizzato atto ad individuare la presenza di PFAS "potenziali" (scadenza dicembre 2017).*
5. *Ricerca e sviluppo per la sostituzione dei prodotti contenenti PFAS per i quali, al momento, non paiono esistere altri prodotti di pari prestazioni qualitative (scadenza marzo 2018).*
6. *Applicazione dell'attività di cui al punto 4), con sostituzione dei prodotti il cui contenuto di PFAS risulta ad oggi sconosciuto (scadenza giugno 2018).*
7. *Applicazione dell'attività di cui al punto 5), con sostituzione dei prodotti il cui contenuto di PFAS risulta ad oggi non modificabile/sostituibile (scadenza marzo 2019).*
8. *Studio e valutazione sulle possibilità di segregazione e trattamento dei reflui caratterizzati dalla presenza di PFAS non eliminabili attraverso le attività di cui ai punti precedenti (scadenza dicembre 2018, con inizio immediato).*
9. *Applicazione delle attività individuate al punto 8) per la separazione degli scarichi ed eventuale smaltimento degli stessi in modo differenziato senza che vengano immessi in fognatura (scadenza dicembre 2019 con inizio appena disponibili le prime determinazioni).*

¹ Limitatamente alle aziende che attingono tramite pozzo privato acque le cui concentrazioni superano i valori di cui al punto 1 b)



2. che il presente provvedimento venga trasmesso alla Provincia di Vicenza per richiesta di avvio del procedimento di riesame della Autorizzazione Integrata Ambientale delle ditte, per l'integrazione, in esecuzione del Decreto Regionale 101/2017, ai sensi dell'art. 29 octies comma 4 lett. d) dell'Autorizzazione Integrata Ambientale in essere.

SI AVVERTE CHE

- a seguito dello svolgimento delle attività del cronoprogramma verranno definiti successivi limiti in avvicinamento degli obiettivi di scarico, che non potranno superare i limiti definiti nel provvedimento precedente.
- il mancato rispetto dell'osservanza dei limiti di accettabilità della presente autorizzazione, comporta l'applicazione di quanto previsto dal vigente Regolamento di Fognatura e depurazione delle acque reflue recapitanti nella rete industriale.
- Acque del Chiampo si riserva sin da ora di richiedere aggiornamenti sullo stato di attuazione di quanto previsto al paragrafo d) (cronoprogramma di azioni)

SI INFORMA CHE

- la presente vale come avvio del procedimento per la modifica del provvedimento di assenso allo scarico nei termini sostanziali sopra riportati
- ai sensi della legge 241/1990 art. 7:
 - Responsabile del procedimento è l'Ing. Alberto Piccoli;
 - possono essere presentati documenti e osservazioni entro 10 giorni consecutivi dal ricevimento della presente;
 - è possibile richiedere informazioni e prendere visione degli atti e documenti tutti inerenti il presente procedimento presso il Servizio Clienti tel. 0444 459111 (Sig.ra Repele);
 - il procedimento sarà concluso per quanto attiene ad Acque del Chiampo spa entro 30 gg dal ricevimento della presente;
- il presente provvedimento ha effetto cautelare immediato e impone da subito i limiti di scarico delle sostanze PFAS nei valori sopra riportati, atteso che è obbligo per Acque del Chiampo rispettare a sua volta i limiti imposti con il provvedimento nr. 229 del 18/04/2017 del Consorzio A.Ri.C.A., che costituisce prescrizione la A.I.A. del depuratore di Montecchio Maggiore.
- sono fatte salve tutte le altre prescrizioni/indicazioni contenute nell'autorizzazione allo scarico rilasciate dall'autorità competente.
- il presente provvedimento è trasmesso al Consorzio A.Ri.C.A., al Consiglio di Bacino "Valle del Chiampo, alla Regione Veneto e alla Provincia di Vicenza, per i rispettivi provvedimenti di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Alberto Piccoli



PROVINCIA DI VICENZA
AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO
SETTORE AMBIENTE - SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243
Domicilio Fiscale e Uffici: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza
Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

Protocollo e data: vedasi mail d'invio

Spett.le

Elite Ambiente srl
Installazione di Brendola

Italcromatura srl
Installazione di Montecchio Maggiore

Mosaico srl
Installazione di Chiampo

Spirit srl
Installazione di Chiampo

Verallia spA
Installazione di Lonigo

Vibo SpA
Installazione di Montecchio Maggiore

Zincatura Rodighiero srl
Installazione di Montecchio Maggiore

Zincatura Vicentina srl
Installazione di Montecchio Maggiore
e p.c.

Spett.le
ARPAV Dipartimento Provinciale di Vicenza

Spett.le Società
Acque del Chiampo SpA - Arzignano

OGGETTO : D.Lgs 152/2006 e smi - Autorizzazione Integrata Ambientale.
Determinazione in materia di autorizzazione allo scarico con definizione dei limiti di riferimento.

RICHIAMATO che alle ditte in indirizzo è stata rilasciata, da parte di questa Provincia, Autorizzazione Integrata Ambientale e che, per quanto delineato all'allegato IX alla Parte II del D. Lgs. 152/2006, tenuto conto dell'organizzazione aziendale, la stessa è andata a costituire/sostituire autorizzazione allo scarico

- ancorché con recapito in fognatura;
- RILEVATO** che nel disporre in ordine i limiti allo scarico, si è proceduto con richiami diversi al Regolamento di fognatura e depurazione o alla Tab. 3, colonna scarico in fognatura, all. 5 alla Parte II del D.Lgs.
- RITENUTO** nell'esigenza di uniformare le condizioni delle diverse autorizzazioni con utilizzo peraltro delle medesima terminologia ad evitare diverse letture ed interpretazioni anche con implicazioni sanzionatorie di intervenire nelle autorizzazioni rilasciate con apposito atto a modifica/conferma di quanto già disposto;
- DATO ATTO** che questa Amministrazione nel sostituire autorizzazioni di competenza di altri Enti nei propri provvedimenti, a meno di particolari esigenze, fa proprie le condizioni già poste dall'Ente prima competente e nel caso delle autorizzazioni allo scarico fa propri i limiti qualitativi come disposti nei relativi regolamenti;
- CONSIDERATO** che con precedente atto si è intervenuti nei confronti delle aziende titolari di Autorizzazione integrata ambientale del comparto concia/rifinizione e non sussistono motivazioni per non intervenire anche per le aziende degli altri comparti quale quelli in indirizzo;

con la presente si DISPONE quanto segue.

Per le ditte in indirizzo i limiti per gli scarichi recapitanti in fognatura urbana pubblica gestita da Acque del Chiampo Spa devono intendersi determinati come da tabella di seguito riportata, fermo il resto ovvero quanto eventualmente disposto per scarichi con recapito nella fognatura pubblica acque bianche;

Punto di emissione	Tecnologie di contenimento	Recapito (fognatura, corpo idrico)	Limiti	
			Paramento (1)	Valore (1)
XX	xx	Fognatura urbana pubblica gestita da ACQUE DEL CHIAMPO S.p.A.	Regolamento di fognatura e depurazione acque reflue urbane di Acque del Chiampo spa - Allegato I	Regolamento di fognatura e depurazione acque reflue urbane di Acque del Chiampo spa - Allegato I o valore definito in altro specifico provvedimento previsto dal Regolamento di fognatura e depurazione di Acque del Chiampo SpA

(1) il gestore AIA è tenuto al rispetto dei limiti di tutti i parametri individuati dal gestore con i rispettivi limiti.

Nell'ambito dell'autocontrollo la ditta, qualora presente, dovrà utilizzare le strutture con l' autocampionatore imposto a suo tempo da Acque del Chiampo SpA. Il relativo utilizzo dovrà essere preventivamente concordato con il gestore della fognatura affinché lo stesso possa programmare il campionamento. I tempi di campionamento dovranno essere motivati.

In assenza di diverse determinazioni restano fermi i parametri per i quali è stato determinato l'obbligo di monitoraggio e controllo. In tale contesto si invita ARPAV, nel corso delle prossime verifiche, a valutare eventuali necessità di modifiche e/o aggiornamenti degli stessi parametri, per le quali questa Amministrazione fin da ora si impegna all'adozione dei provvedimenti di competenza per renderle cogenti.

Si conferma o, qualora non già previsto, si chiede che Acque del Chiampo SpA, gestore della fognatura, sia destinatario della relazione annuale prevista ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2, del D.Lgs. 152/2006.

Nell'avvertire le aziende che dovranno rispettare, nello scarico idrico, per quanto non recepita quale prescrizione nel provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale, ogni condizione disposta dal gestore della fognatura nell'ambito dei relativi rapporti contrattuali, si ritiene di riportare, come avvertenza quanto segue

"1. Ogni modifica sul sistema di trattamento dei reflui dovrà essere comunicato alla Provincia e per conoscenza ad Acque del Chiampo SpA ai sensi e per gli effetti dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006.

In ipotesi di necessità ed urgenza, e particolarmente al fine di assicurare, in ogni situazione, il rispetto della disciplina degli scarichi delle reti fognarie definita dalla legge, dalla Regione e dal Consorzio A.RI.C.A. o dei limiti di scarico dell'impianto centralizzato di depurazione o del collettore terminale di trasferimento, Acque del Chiampo SpA, con provvedimento motivato, può imporre - per un periodo determinato non superiore a giorni 30, ma comunque rinnovabile e in ipotesi eccezionali anche a carico di singoli utenti - la chiusura o la sospensione degli scarichi di acque reflue industriali, il rispetto di limiti di emissione qualitativi o quantitativi diversi da quelli stabiliti dall'autorizzazione o dagli altri provvedimenti - temporanei o definitivi - rilasciati da Acque del Chiampo SpA, o altre prescrizioni di qualsiasi natura. La violazione di tali provvedimenti comporta l'applicazione di penali e la possibilità per Acque del Chiampo SpA di sospendere lo scarico, secondo quanto definito dal Regolamento.

2. Eventuali variazioni temporanee dei limiti di scarico quantitativi e/o qualitativi, che configurino modifica non sostanziale dello scarico, dovranno essere richieste direttamente ad Acque del Chiampo SpA. L'assenso di Acque del Chiampo SpA rispetto alla variazione temporanea dello scarico è manifestato direttamente e unicamente alla ditta fatte salve le competenze della Provincia di Vicenza in ordine alle emissioni in atmosfera, ai rifiuti e agli aspetti ambientali eventualmente influenzati. E' onere dell'impresa svolgere le relative valutazioni e richiedere alla Provincia di Vicenza la modifica dell'autorizzazione integrata ambientale ove necessario.

3. In caso di inadempimento da parte dell'impresa del contratto di servizio o di violazione delle previsioni del Regolamento o di altri provvedimenti emanati da Acque del Chiampo SpA in relazione allo scarico, Acque del Chiampo SpA potrà procedere direttamente alla sospensione o alla chiusura dello scarico, ferme le competenze sanzionatorie della provincia di Vicenza.

Quanto sopra è in modifica ovvero conferma di quanto disposto nelle autorizzazioni in essere. Il presente atto va conservato unitamente alle stesse.

Il Settore Ambiente è a disposizione per qualsiasi chiarimento e per eventuali specifici approfondimenti.

Distinti saluti.

Sottoscritto dal Dirigente del Settore Ambiente
dott. Angelo Macchia
con firma digitale



Acque del Chiampo s.p.a.
Servizio Idrico Integrato



Acque del Chiampo S.p.A.

Prot.AR/ac/gn/05546/2012

Arzignano 21/03/2012

Area Tecnica
Servizi a Rete
FOGNATURE

Pratica WQ 7033/2011

PROVINCIA DI VICENZA
Area Servizi al Cittadino e Territorio
Settore Territorio
Contrà San Marco, 30
36100 VICENZA



Spettabile Ditta
ELITE AMBIENTE S.P.A
Via Natta, 13.
36040 BRENDOLA (VI)

e, p.c. COMUNE DI BRENDOLA
Piazza Marconi, 1
36040 BRENDOLA (VI)
Ufficio Ecologia

Oggetto: Parere in merito allo scarico dei reflui civili ed industriali nella rete fognaria urbana gestita da Acque del Chiampo S.p.a.. D.lgs. 152/06, L.R. Veneto 33/85, L.R. 10/99 e loro successive modifiche ed integrazioni.
Ditta ELITE AMBIENTE, Via Mazzini, 11 Brendola.

VISTI

- il D.lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. Veneto 33/85 e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. Veneto 10/99;
- il *Piano di Tutela delle Acque (P.T.A) della Regione Veneto*, approvato con D.C.R n. 107 del 05.11.2009 e pubblicato sul BUR n. 100 del 08.12.2009;
- la **convenzione di gestione** e relativo disciplinare stipulati tra Acque del Chiampo s.p.a. e Autorità d'Ambito dell'A.T.O. Valle del Chiampo 29 febbraio 2000, n. 135/365 ai sensi della L. 36/94 e della L.R. Veneto 5/98.



Acque del Chiampo s.p.a. via Ferraretta, 20 36071 Arzignano (VI)
tel. 0444 459111 fax 0444 459222 C.F. 81000070243 P.IVA 02728750247
R.I. di VI n. 81000070243 R.E.A. n. 271789 cap. soc. 33.051.890,62 Euro int. vers.



- il Regolamento adottato dal Comitato direttivo del gestore del collettore terminale di trasferimento degli effluenti depurati del bacino conciarario Agno – Chiampo – Consorzio A.R.I.C.A.;
- il **Regolamento di Fognatura e Depurazione delle acque reflue urbane**, approvato dall'Assemblea d'Ambito dell'A.T.O. Valle dei Chiampo con delibera n. 12 del 25/06/2010;
- il **D.Lgs n. 22/97 art. 27** in ordine all'approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;

VISTA ALTRESI

- ➔ ➤ **il permesso di allacciamento** delle acque reflue assimilate alle domestiche rilasciato dalla Scrivente Società in data 23.03.2011 prot. n. 4743/2011;
- **la dichiarazione di fine lavori** per la verifica della conformità degli scarichi, presentata presso Acque del Chiampo S.p.A in data 07/11/2011 di cui al prot. n. 17260/2011, a firma della Ditta VENTEL SISTEMI S.R.L (locataria dell'immobile) e la documentazione alla stessa allegata costituita da dichiarazione di conformità delle opere redatta dal Geometra Muraro Antonio e dagli elaborati grafici conformi alla realizzazione e sottoscritti sempre dal tecnico sopramenzionato;
- **la richiesta di parere in merito allo scarico di reflui industriali** in pubblica fognatura pervenuta alla Scrivente Società in data 15/12/2011 acquisita al prot. n. 19591 a firma della Ditta insediante ELITE AMBIENTE S.P.A;
- **il sopralluogo preliminare** di verifica delle opere svolto in data 25.11.2011 dal Servizio Fognature e quello definitivo effettuato in data 27.02.2012;
- **la seduta della commissione Provinciale Valutazione Impatto Ambientale** svolta il giorno 02.12.2011 in ordine alla domanda di VIA e approvazione del progetto (trasferimento impianto di recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi) del D.Lgs 152/06 e dell'art. 23 della L.R. 10/99;

con la presente, per quanto di competenza e fatti salvi diritti di terzi viene espresso il seguente

PARERE FAVOREVOLE

In merito allo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia originate dal dilavamento dei piazzali ad uso area di manovra, oltre ai reflui domestici prodotti dai servizi igienici, **per una portata massima oraria di 7 mc/h, e giornaliera di 20 mc/giorno**, nella rete fognaria urbana di Via Mazzini, gestita da Acque del Chiampo, **provenienti dell'insediamento industriale sito in Comune di Brendola Via Mazzini di proprietà della Società ELITE AMBIENTE SPA P.I 01956070245** identificato catastalmente al Foglio 11 mapp. 116 nel quale viene svolta attività di recupero rifiuti.

Lo scarico dei reflui industriali recepito dalla rete fognaria urbana deve rispettare i valori limite di emissione di cui all'Allegato 1 del **Regolamento di Fognatura e Depurazione delle acque reflue urbane**, allegato e parte integrante del presente provvedimento.

Lo scarico deve essere effettuato nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate, pena l'applicazione, da parte degli Enti Pubblici preposti, delle sanzioni amministrative e penali previste dal D.Lgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle penalità



previste dal contratto di utenza, che dovrà essere stipulato con la scrivente Società all'atto del rilascio del provvedimento della Provincia di Vicenza.

1. tutti i reflui generati dallo stabilimento devono essere raccolti e convogliati tramite idonee tubazioni compatibili con i reflui di scarico, ai seguenti recapiti:

- nel collettore delle acque nere di Via Mazzini, confluiscono:

➤ i reflui industriali, costituiti dalle acque di dilavamento di prima pioggia del piazzale, utilizzato esclusivamente come area di manovra e stoccaggio di container, recapitate, previo trattamento depurativo in impianto di prima pioggia;

➤ i reflui civili provenienti dai servizi igienici disposti nello stabilimento;

➤ nel collettore delle acque meteoriche di Via Mazzini, confluiscono attraverso due distinte immissioni:

➤ le acque meteoriche provenienti da una porzione delle coperture, congiuntamente alle acque di dilavamento di seconda pioggia provenienti dal piazzale di pertinenza del fabbricato;

➤ il troppo pieno proveniente dalla vasca di accumulo che raccoglie le acque meteoriche della restante porzione delle coperture;

2. Per ciascun punto di recapito, di cui al comma precedente, deve essere predisposto un pozzetto per il campionamento dei reflui, posto nel suolo pubblico o al limite della proprietà, comunque accessibile dal suolo pubblico. Per i reflui domestici ed industriali, il pozzetto deve essere in polietilene del diametro di cm 60, dotato di franco di decantazione e relativo chiusino di medesime dimensioni; per le acque meteoriche il pozzetto di ispezione potrà essere in calcestruzzo delle dimensioni di cm 60x60, dotato di franco di decantazione e relativo chiusino del diametro di cm. 60;

3. Le acque di prima pioggia devono stazionare nella vasca di accumulo del volume di mc 20,00 ed essere inviate allo scarico nella rete fognaria civile dopo 48 ore dall'evento che le ha generate, con una portata non superiore ad 2 l/s.;

4. limiti di accettabilità non possono essere conseguiti, neppure parzialmente, mediante diluizione con acque di qualsiasi natura immesse esclusivamente a tale scopo;

5. E' vietato immettere nella rete fognaria sostanze che, per qualità e quantità, possano configurarsi come rifiuti solidi anche se triturati, sostanze infiammabili e/o esplosive, sostanze radioattive, sostanze che sviluppino gas e/o vapori tossici incompatibili con il corretto funzionamento dell'impianto, o che comunque possano danneggiare le condotte e gli impianti del sistema fognario;

6. E' fatto obbligo dell'invio alla scrivente, entro il mese di giugno di ogni anno, di una copia della denuncia annuale di tutti i rifiuti (MUD), o riepilogo degli stessi, derivanti dal ciclo produttivo.

Eventuali variazioni della ditta, ragione sociale e/o titolarità dell'impresa debbono venire preventivamente comunicate ad Acque del Chiampo s.p.a. producendo il nuovo certificato camerale.

Devono inoltre essere preventivamente segnalati ad Acque del Chiampo s.p.a. il trasferimento dell'attività lavorativa in altro luogo ed eventuali modifiche strutturali, di destinazione d'uso, dei cicli produttivi, delle modalità di approvvigionamento idrico e, in generale, ogni variazione dei dati comunicati con l'istanza di parere.

Qualora il trasferimento o le modifiche sopra indicate comportino significativi accrescimenti della



parere, ovvero variazione della categoria di scarico secondo le definizioni e le suddivisioni di cui all'art. 2 del *Regolamento di Fognatura e Depurazione delle acque reflue urbane*, deve essere formalizzata una nuova istanza.

In relazione all'applicazione delle tariffe di fognatura e depurazione per gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento (prima pioggia) considerate reflui industriali, si riporta quanto previsto dal Vigente Regolamento di Fognatura all'art. 29 comma 5: **"la tariffa di fognatura e depurazione industriale si applica sull'intero quantitativo scaricato, assunto in presenza di vasca di raccolta di prima pioggia, nella capacità massima della vasca stessa (vedasi 20 mc.) per un numero a forfait di eventi l'anno (trenta)".**

Distinti Saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro Rebefato